DECRETO 31 maggio 2005.

Revoca, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione di alcuni prodotti fitosanitari con scadenza 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 290/2001 secondo il quale le domande per ottenere il rinnovo devono essere presentate non oltre il sessantesimo giorno precedente la data di scadenza dell'autorizzazione;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono stati registrati ed autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5;

Rilevato che per i prodotti fitosanitari di cui all'allegato le imprese titolari delle registrazioni non hanno presentato nei termini previsti dalla normativa vigente le domande di rinnovo;

Considerato pertanto che le registrazioni dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato elenco sono decadute a partire dalla data di scadenza di ciascun prodotto;

Decreta:

Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato elenco sono decadute a partire dalla data di scadenza di ciascun prodotto in quanto le domande di rinnovo non sono state presentate nei termini previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001.

La commercializzazione e l'utilizzo delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto è consentita per un periodo di 12 mesi a far data dalla scadenza di ciascun prodotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate.

Roma, 31 maggio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI D'UFFICIO PER MANCATO RINNOVO NEI TERMINI PREVISTI

Prodotto	Numero di registrazione	Impresa	Data di registrazione	Scadenza
Cuproplant blu	008682	Agriplant S.r.l.	31/01/95	31/01/05
Trinex	011576	Kollant S.p.a.	03/02/03	03/02/05

05A05790

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Azalea a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Azalea a r.l.», con sede in Cosenza alla via Vico [illegible] n. 3 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. [illegible] Alfredo in data 7 novembre 1964, registro società [illegible] tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. [illegible] in liquidazione ordinaria dal 1999 e che non [illegible] bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

[illegible] del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessanti possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.